



Tribunale di Sulmona

All'udienza del giorno 5 giugno 2023 dinanzi al Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, alle ore 11:15, sono presenti l'Avv. [REDACTED], per la parte opponente e l'Avv. [REDACTED] per la società opposta.

E' inoltre presente il CTU Dott. [REDACTED] che si dichiara disposto ad accettare l'incarico e ammonito dal Giudice presta il giuramento di rito impegnandosi a svolgere l'incarico peritale affidatogli e di bene e fedelmente adempiervi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità e sulle generalità dichiara: Sono [REDACTED], nato a [REDACTED]

Delle suestese dichiarazioni ne è stata data lettura al teste il quale ne ha confermato integralmente il contenuto. Si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le stesse non potranno tuttavia essere sottoscritte, dovendosi provvedere al deposito in via telematica del presente verbale.

Al C.T.U. vengono posti i seguente quesiti di cui all'ordinanza di ammissione del 18.04.2023:

“1.1. Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di mutuo fondiario in esame:

1.2. Dica il C.T.U. se il piano di ammortamento di cui al contratto in atti sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, e quindi gli interessi siano stati calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, ovvero se il prestito abbia generato l'applicazione di interessi anatocistici e, in tal caso, quantifichi le



poste debitorie illegittimamente “capitalizzate” ridetermini il piano di rimborso e, di riflesso, il rapporto di dare/avere epurandolo dalle poste illegittime e dai versamenti corrisposti dal mutuatario;

1.3. Alla luce dell’orientamento delle sezioni unite della Suprema corte di cui alla sentenza n. 24675 del 2017, accerti il Consulente il tasso effettivo globale pattuito dall’istituto alla stipula del contratto di mutuo utilizzando le istruzioni fornite dalla Banca d’Italia: laddove riscontri uno sconfinamento del teg previsto dal contratto rispetto al tasso soglia vigente all’epoca della conclusione del contratto (usura genetica) applichi il disposto dell’art. 1815 comma 2 c.c. all’intero piano di ammortamento;

1.4. In riferimento al tasso di mora, sempre alla luce dell’orientamento delle sezioni unite della Suprema corte di cui alla sentenza n. 24675 del 2017, verifichi il CTU che detto tasso non risulti pattuito o, in seguito applicato, in misura tale da superare autonomamente il tasso soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto vigente tempo per tempo. Laddove riscontri uno sconfinamento del tasso di mora previsto dal contratto applichi il disposto dell’art. 1815 c.c. alla sola componente degli interessi di mora”.

Il Giudice chiede al CTU di compiere una indagine sui quesiti posti dalle parti con le rispettive note depositate in data 21.04.2023 e in data 1.01.2023 depurati da ogni valutazione.

Il CTU comunica sin da ora che le operazioni avranno inizio il giorno **20.06.2023, alle ore 16:30** presso il proprio studio in Sulmona.

Il Giudice Onorario

Assegna al CTU termine sino al **15.09.2023** per trasmettere alle parti costituite relazione scritta sull’attività svolta e sui quesiti a mezzo posta elettronica e/o altre forme equivalenti con conferma della ricezione; assegna alle parti ulteriore termine sino al **5.10.2023** per trasmettere al C.T.U. eventuali richieste di chiarimenti e termine a sua volta al CTU fino al 20.10.2023 per il deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse, con contestuale deposito della nota per la richiesta di liquidazione delle spettanze. Entro la stessa data il C.T.U. provvederà ad inoltrare detta sintetica valutazione alle parti con le forme di trasmissione di cui sopra.

L’Avv. Nardone nomina CT di parte il dott. Marino VALENTINI con studio in San



Giovanni Teatino [REDACTED]

L'Avv. [REDACTED] nomina CT di parte il dott. [REDACTED]
[REDACTED]

Entrambi i difensori autorizzano sin d'ora il collegamento da remoto.

Sollecita il C.T.U. e le parti al rigoroso rispetto dei termini concessi. Nel caso di proroga del termine di trasmissione della relazione alle parti o di deposito finale in cancelleria provvederà il C.T.U. ad avvertire le stesse, con egual proroga conseguente dei termini sopra stabiliti.

Assegna al CTU un fondo spese di euro [REDACTED] oltre accessori di legge che pone provvisoriamente carico delle parti in solido, salva diversa definizione in sentenza.

Autorizza il CTU alla visione dei fascicoli di parte.

Rinvia la causa per l'eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del **27.11.2023**.

Visto l'art. 127 ter c.p.c.

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno 27.11.2023 per il deposito telematico delle predette note scritte;

AVVISA

Che il provvedimento sarà emesso fuori udienza.

Manda alla cancelleria del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del



fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Verbale chiuso alle ore 11:44.

Il Giudice Onorario
f.to digit. Angelo Di Francescantonio

